

Centro Yoga Life - APS
Piazza Ungheria 1-2
Zevio (VR)
C.FISCALE e P.IVA 93284430233



Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci

L'anno duemilaventidue, il giorno 05 del mese di dicembre alle ore 07.00 in prima convocazione e il giorno 05 del mese di dicembre alle ore 20.00, in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea, in sede straordinaria, dell'associazione Centro Yoga Life aps presso i locali sociali di Zevio (VR), in Piazza Ungheria, n. 1-2, in seguito a regolare avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e diramato a tutti gli associati, come da lettera di convocazione inviata ai soci.

Il Presidente Elena Shishova, con l'assistenza del Segretario Antonio Pegoraro, identifica tutti i soci presenti.

per complessivi n. 25 soci presenti su un totale di n. 41 soci iscritti.

Il Presidente constata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero degli associati presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea di seconda convocazione, dichiara la presente Assemblea validamente costituita in sede straordinaria ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione modifiche statutarie Statuto Centro Yoga Life APS secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e quanto indicato dalla Regione Veneto.**
- 2. Varie ed eventuali.**

1. Approvazione modifiche statutarie Statuto Centro Yoga Life APS.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente nel prendere la parola informa i presenti come alla luce delle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sia necessario per l'Associazione procedere ad approvare le modifiche statutarie, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e al fine di mantenere la qualifica di Associazione di promozione sociale. In particolare, il presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto e l'integrazione della denominazione per assumere la qualifica di APS del Terzo settore.

Centro Yoga Life - APS
Piazza Ungheria 1-2
Zevio (VR)
C.FISCALE e P.IVA 93284430233



Il Presidente, altresì, sottolinea che la proposta di Statuto tipo, posta oggi all'attenzione degli associati, è frutto di un'attenta analisi e delle indicazioni ricevute dalla Regione Veneto e, pertanto, invita l'Assemblea ad approvarne il testo.

Chiede di intervenire il sig. Antonio Pegoraro, in qualità di segretario, che propone all'Assemblea di procedere all'approvazione del testo di Statuto Centro Yoga Life APS dandolo per letto globalmente, in quanto lo stesso è stato inviato e messo a disposizione a tutti e tutti hanno avuto modo di approfondirne gli aspetti e di proporre eventuali osservazioni.

Il Presidente fa propria la proposta avanzata dal segretario, ovvero di procedere all'approvazione del testo di Statuto dandolo per letto.

Non essendoci altri interventi, il Presidente dell'Assemblea propone di mettere ai voti la bozza di Statuto in esame.

L'Assemblea procede alla votazione della suddetta proposta con voto palese per appello nominale che ottiene il seguente scrutinio:

Voti favorevoli: nr. 25

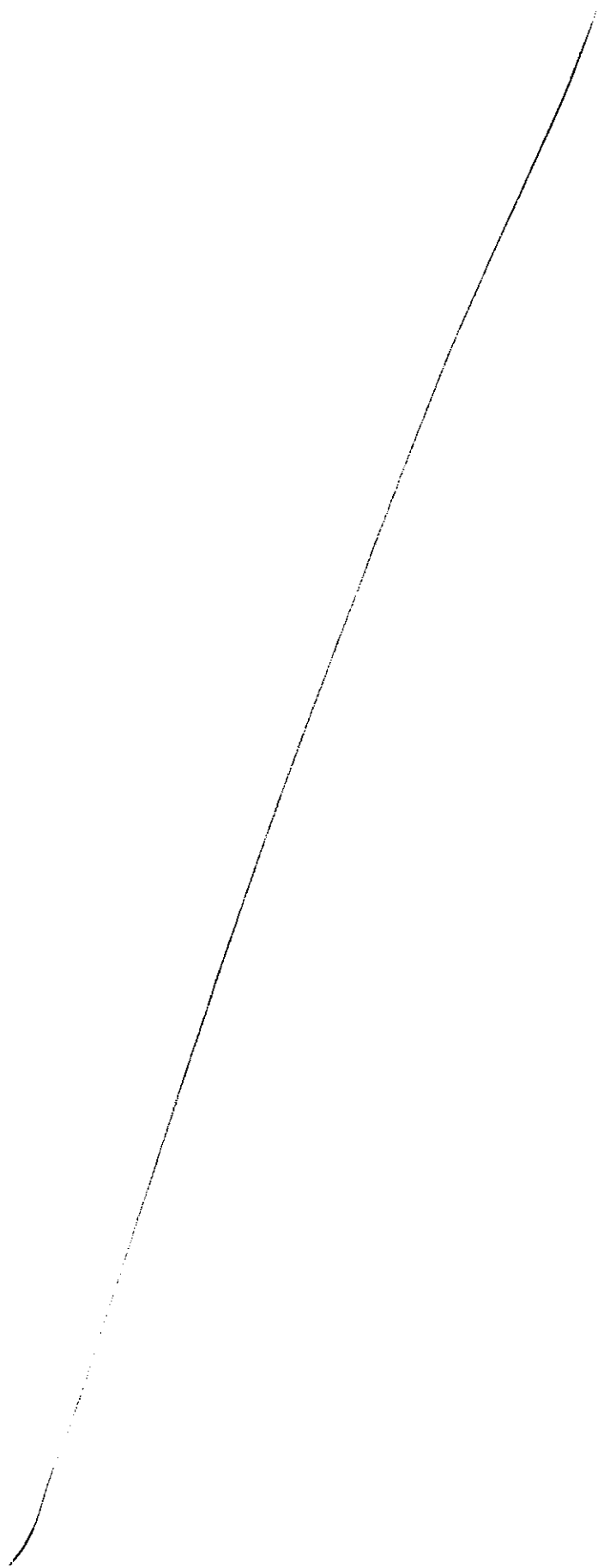
Voti contrari: nr. 0

Voti astenuti: 0

L'Assemblea, quindi, con il voto favorevole della unanimità dei partecipanti, delibera di dare per approvata senza riserve la proposta del Presidente e conseguentemente:

- a) di approvare le modifiche contenute nella bozza del testo di Statuto di Centro Yoga Life APS, oggi all'esame dell'assemblea degli associati;
- b) di adottare il nuovo testo di Statuto di Centro Yoga Life APS, allegato al presente verbale perfettamente aderente alle disposizioni del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- c) di dare mandato al Presidente di provvedere alla registrazione dello Statuto di Centro Yoga Life APS;
- d) di dare mandato al Presidente di procedere a tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello Statuto e alle conseguenti comunicazioni nei confronti del RUNTS, anche per il tramite della rete associativa UNPLI APS.

Ai fini della registrazione, essendo Centro Yoga Life APS dotata della qualifica di APS, si chiede l'applicazione del regime di esenzione ai fini dell'imposta di bollo e registro ai sensi degli artt. 82, comma 3 (quanto modifica statutaria volta all'adeguamento a modifiche e integrazioni normative) e 5 e 104, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017.

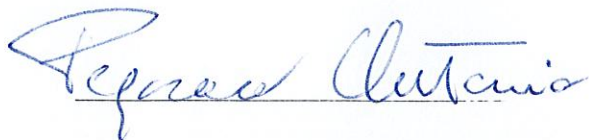


Centro Yoga Life - APS
Piazza Ungheria 1-2
Zevio (VR)
C.FISCALE e P.IVA 93284430233

Alle ore 22.15, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario
(Antonio Pegoraro)

Firma



Il Presidente
(Elena Shishova)

Firma

CENTRO YOGA LIFE A.P.S.
Piazza Ungheria 1/2
37059 ZEVIO (Verona)
Cod. Fisc.: 93284430233
Cell. 351 9680814



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA
UFFICIO TERRITORIALE DI LEGNAGO

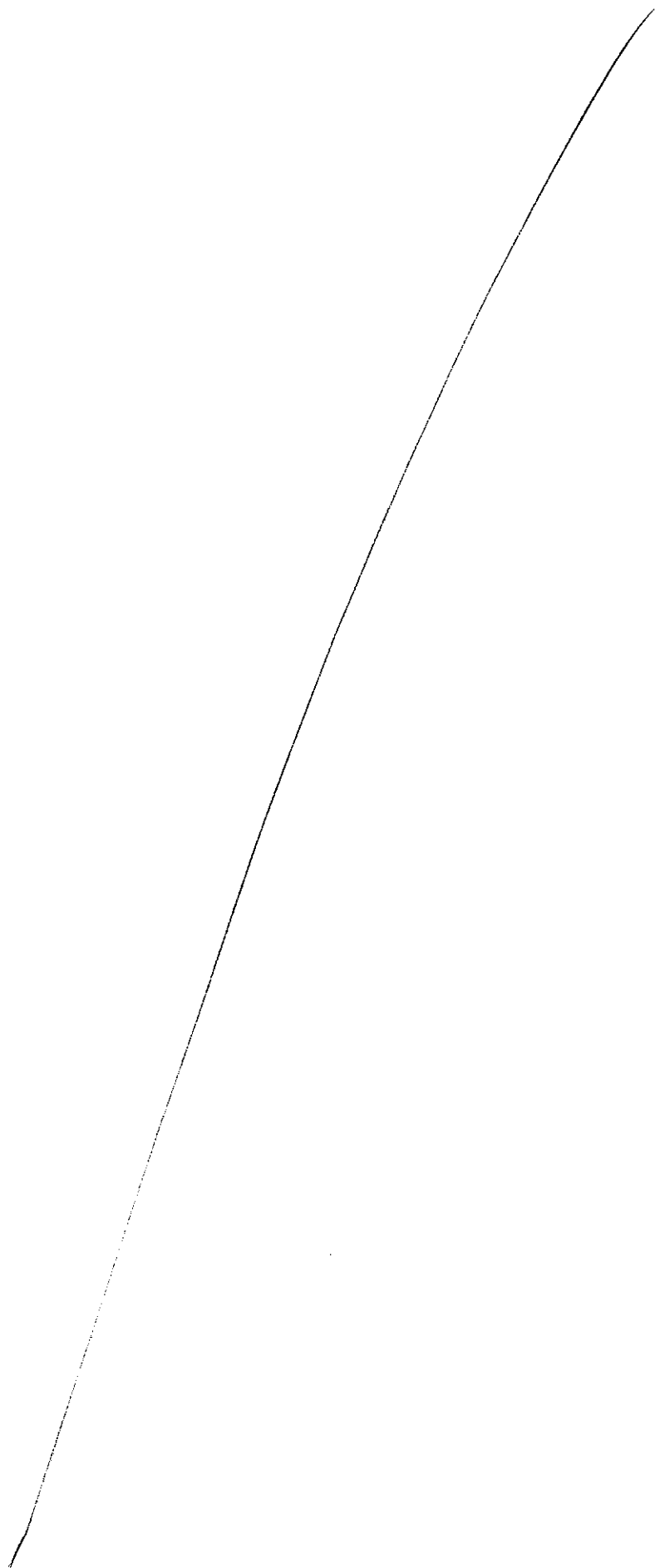
Registrato il 16/12/2012
di n. 1478 Vol. Mod 3
Versato 200,00 (Quattro/00)



L'ADDETTO (*)
Francesca M. ...

(*) "Firma su delega"





STATUTO "CENTRO YOGA LIFE A.P.S."



Premessa

Definizioni e Finalità

Articolo 1

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) **"CENTRO YOGA LIFE A.P.S."** (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Zevio (VR), piazza Ungheria 1-2.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distruzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione. Condividendone le finalità, all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI APS", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

1. Promuovere lo sviluppo della solidarietà umana e la diffusione dei principi di vita spirituale secondo gli insegnamenti dello yoga.
2. Aiutare tutti gli esseri umani a crescere in un comune ideale di fratellanza universale.
3. Svolgere attività educative e culturali dirette a realizzare l'armonia fisica, mentale e spirituale della persona umana attraverso corsi, seminari, incontri di yoga e meditazione.
4. La promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità.
5. La promozione area olistica e del benessere.
6. La promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale.
7. Corsi di formazione.

Articolo 3

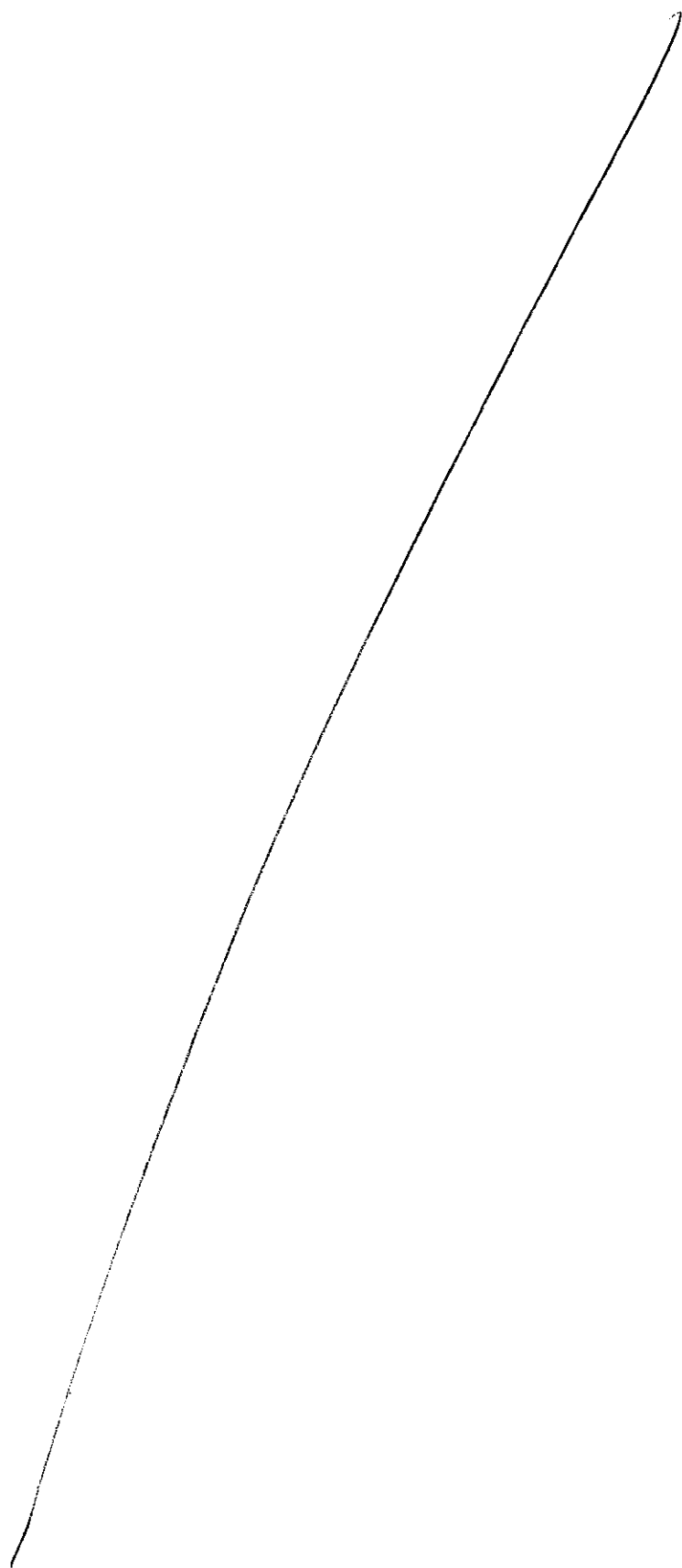
L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- Formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, in conformità della normativa vigente in materia.

L'Associazione potrà inoltre esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.



L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Articolo 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



I/le Soci/e

Articolo 5

Il numero dei/le soci/e è illimitato. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore.

Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al/la nuovo/a socio/a sarà consegnata la tessera sociale di ARCI APS e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

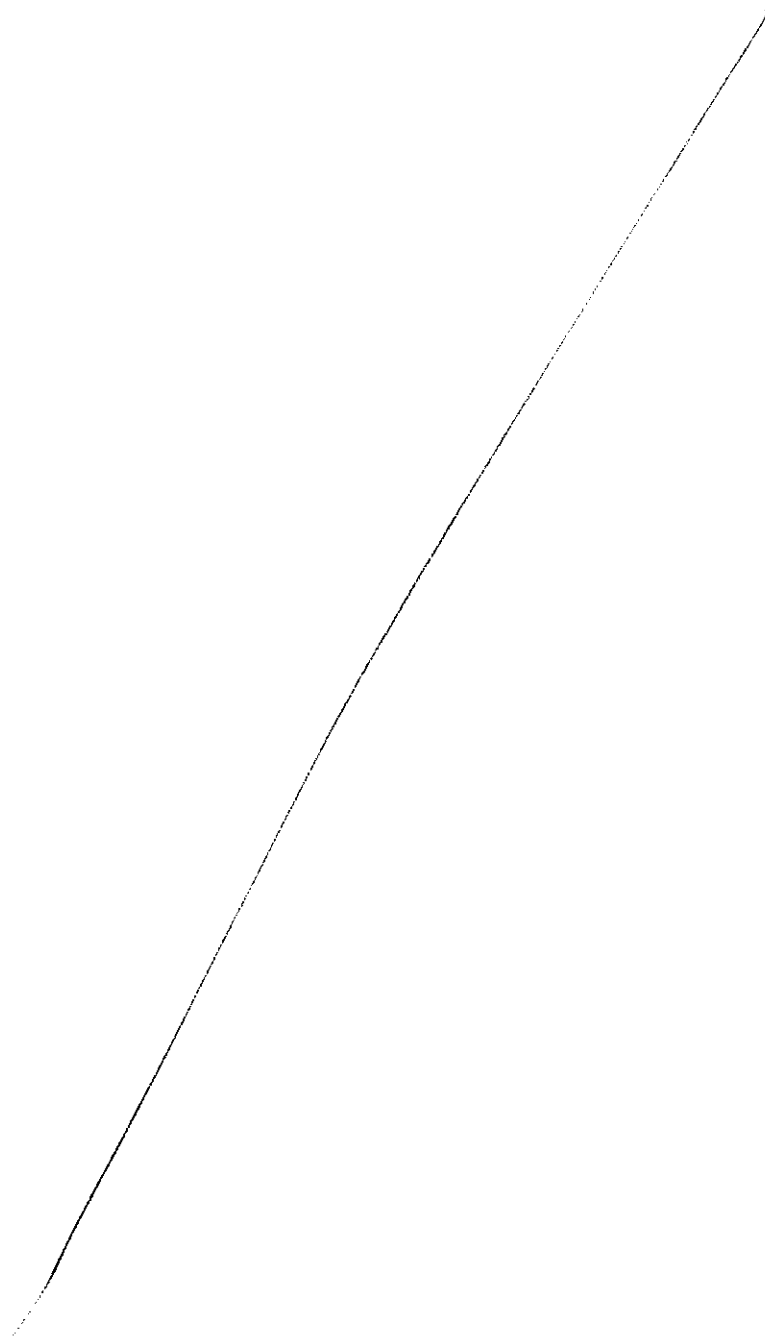
Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 7

Gli/le soci/e hanno diritto a:

- Frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- A riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- A discutere ed approvare i rendiconti;
- Ad eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- Approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e maggiorenni che siano iscritti/e da almeno sei mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.



Articolo 8

Il/la socio/a è tenuto/a a:

- Rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- Versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- Mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- Rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio organismi di garanzia dell'Associazione;
- Osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9

La qualifica di socio/a si perde per:

- Decesso;
- Scioglimento dell'Associazione;
- Mancato pagamento della quota associativa annuale;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- Espulsione o radiazione.



Articolo 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- Inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi, dei/le suoi/e soci/e;
- L'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- L'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Articolo 11

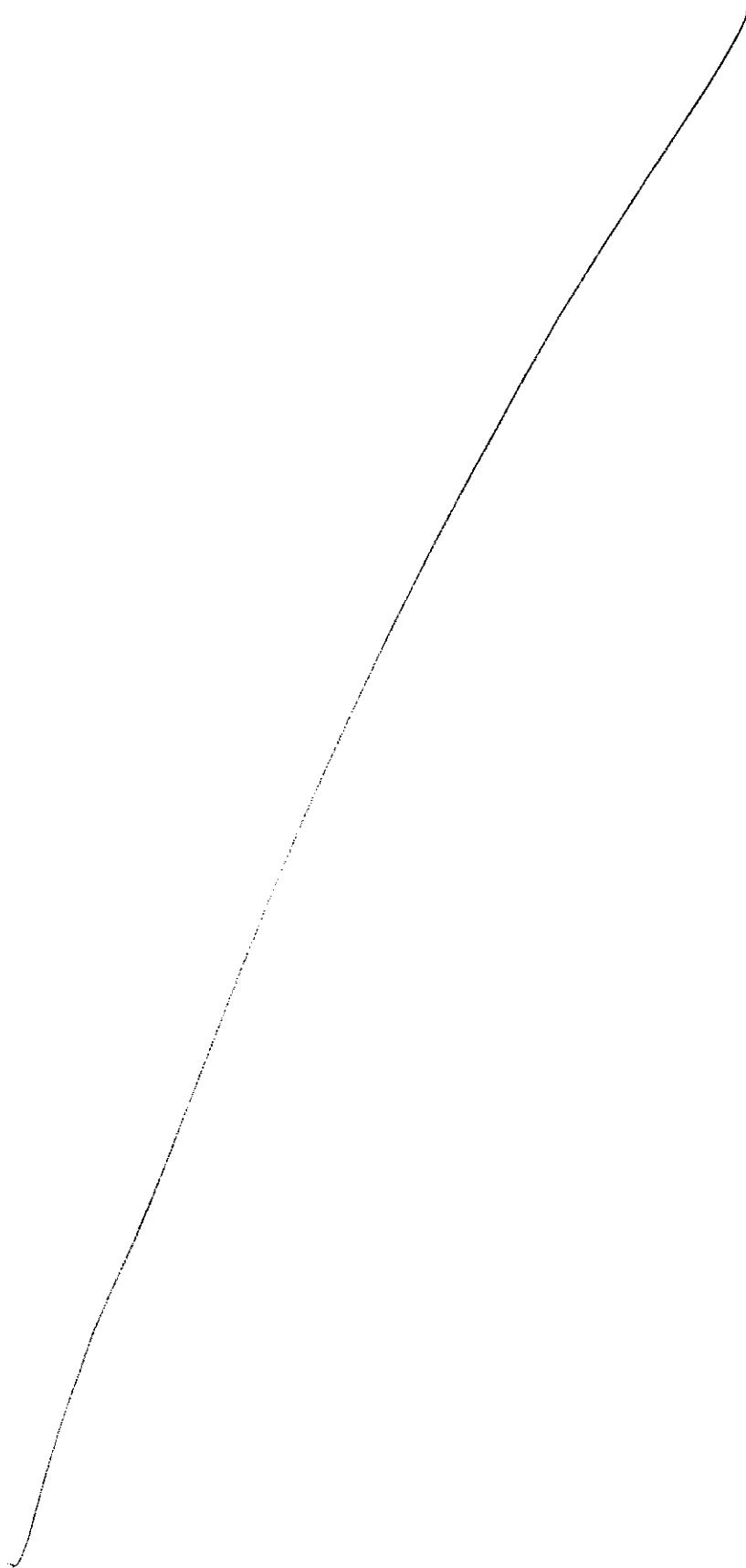
Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:



- Beni mobili di proprietà dell'Associazione;
- Eccedenze degli esercizi annuali;
- Erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- Fondo di riserva;
- Partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- Quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- Proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- Proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- Contributi pubblici e privati;
- Erogazioni liberali;
- Raccolte fondi;
- Donazioni e legati;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.



Articolo 14

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Organismi dell'Associazione

Articolo 16

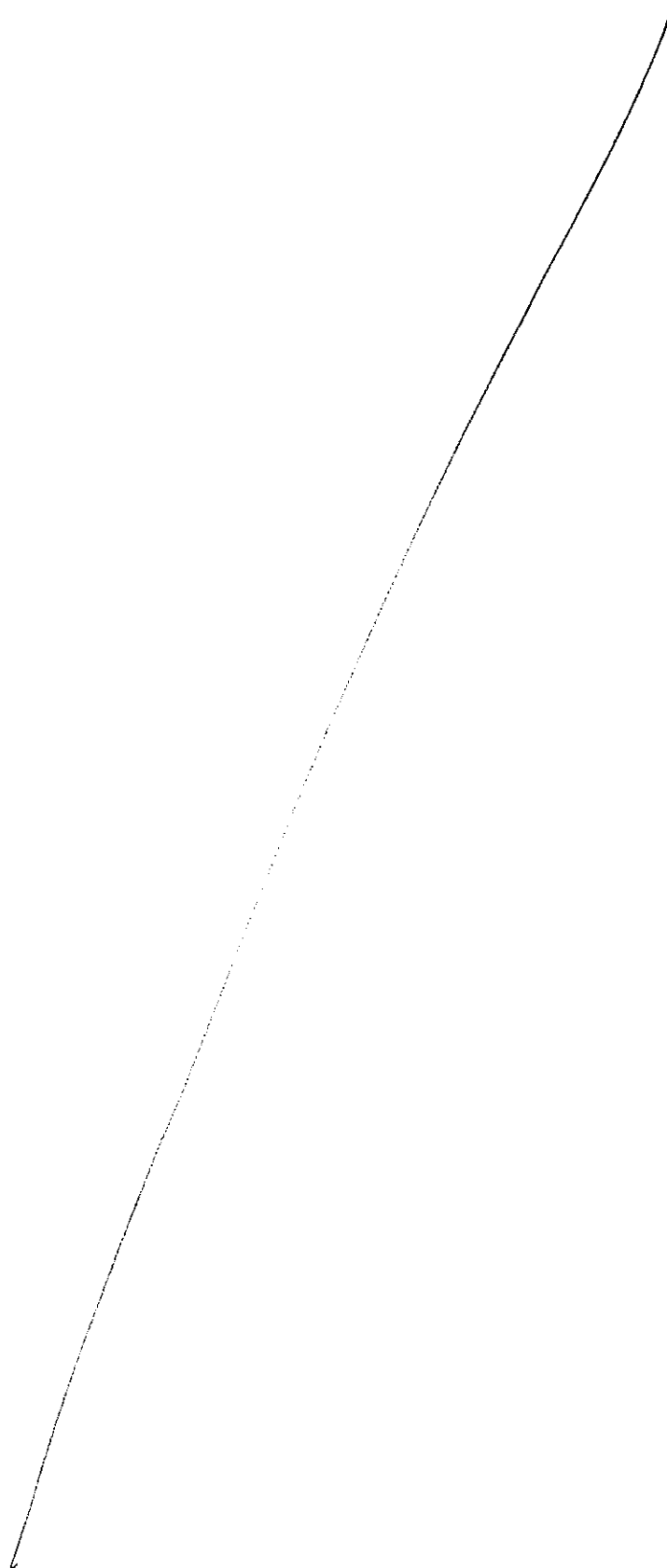
Gli organismi di direzione rappresentano l'Associazione nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni sociali e politiche. Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il consiglio Direttivo;
- Il/la Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 17

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno sei mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.



Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima.

Articolo 18

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei/Ile soci/e aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più dei/Ile soci/e con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.
Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/Ile soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/Ile soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/Ile partecipanti. Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolati è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 21

L'Assemblea è presieduta dal/la Preside dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/Ile soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno delle sedi sociali durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/Ile soci/e per la consultazione.

Articolo 22

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- Elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- Al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio;
- Approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;



- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modificazioni dello statuto;
- Delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.



Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da 7 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24

Il consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenza specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

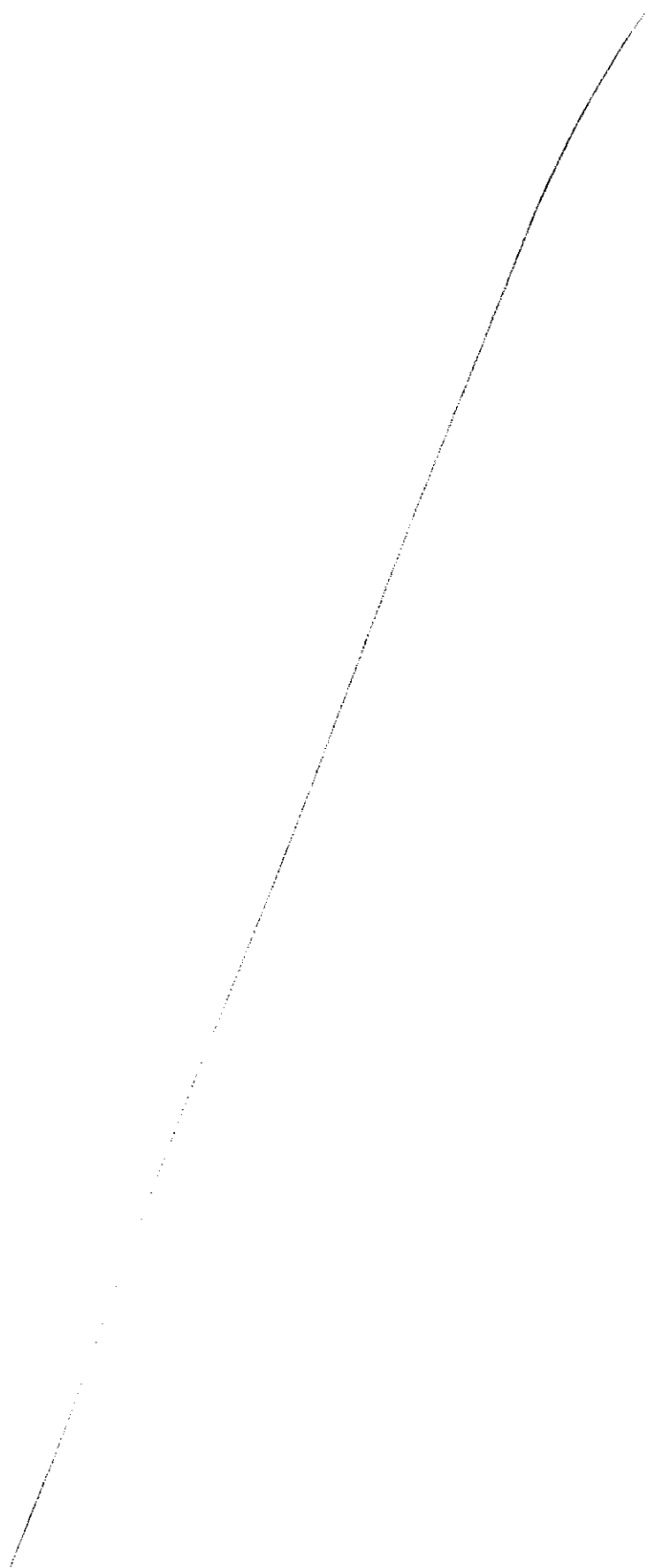
- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;
- Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- Il Segretario cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Eseguire le delibere dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il bilancio di esercizio e documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del CTS nella relazione di accompagnamento o nella relazione di missione;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- Predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- All'interno delle linee guida definire dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- Deliberare circa l'ammissione dei/le soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/le soci/e;



- Sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ed essa affidati a qualsiasi titolo;
- Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;

E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri componenti fino ad un massimo di 1/3, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 23.



Articolo 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del/la Presidente e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno quattro Consiglieri/e. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/Ile Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

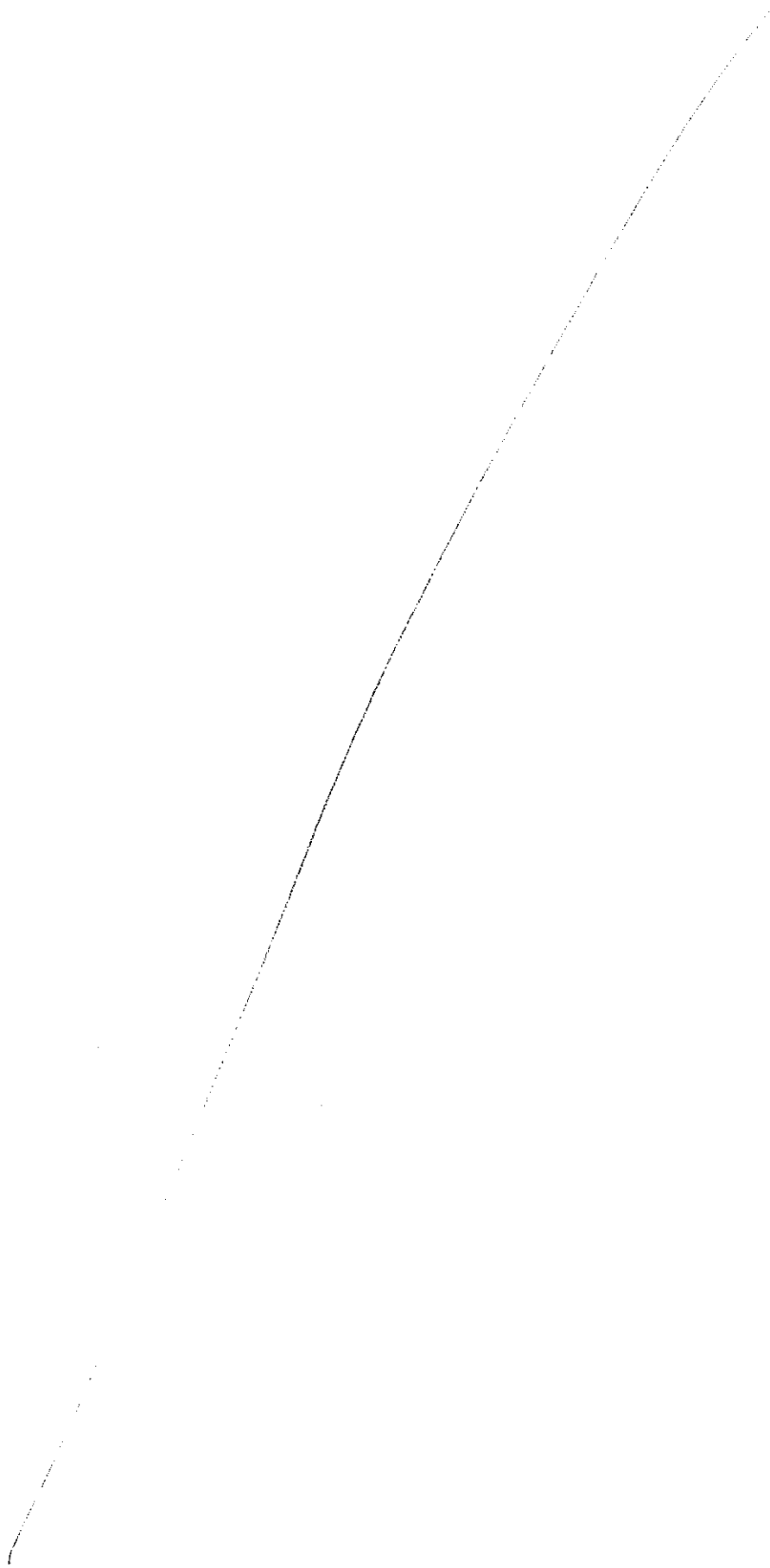
Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/Ile soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 28

I/Ile Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza. E' facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentare fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Articolo 29

- Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.
- Le cariche di consigliere/a e sindaco sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.
- Il Collegio vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7



e 8 del CTS, ed attesa che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

- Le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 30

Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 31

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre-quarti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Articolo 32

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il/la Segretario/a



CENTRO YOGA LIFE A.P.S.

Piazza Ungheria 1/2
37059 ZEVIO (Verona)
Cod. Fisc.: 93284430233
Cell. 351 9680814

Il/la Presidente



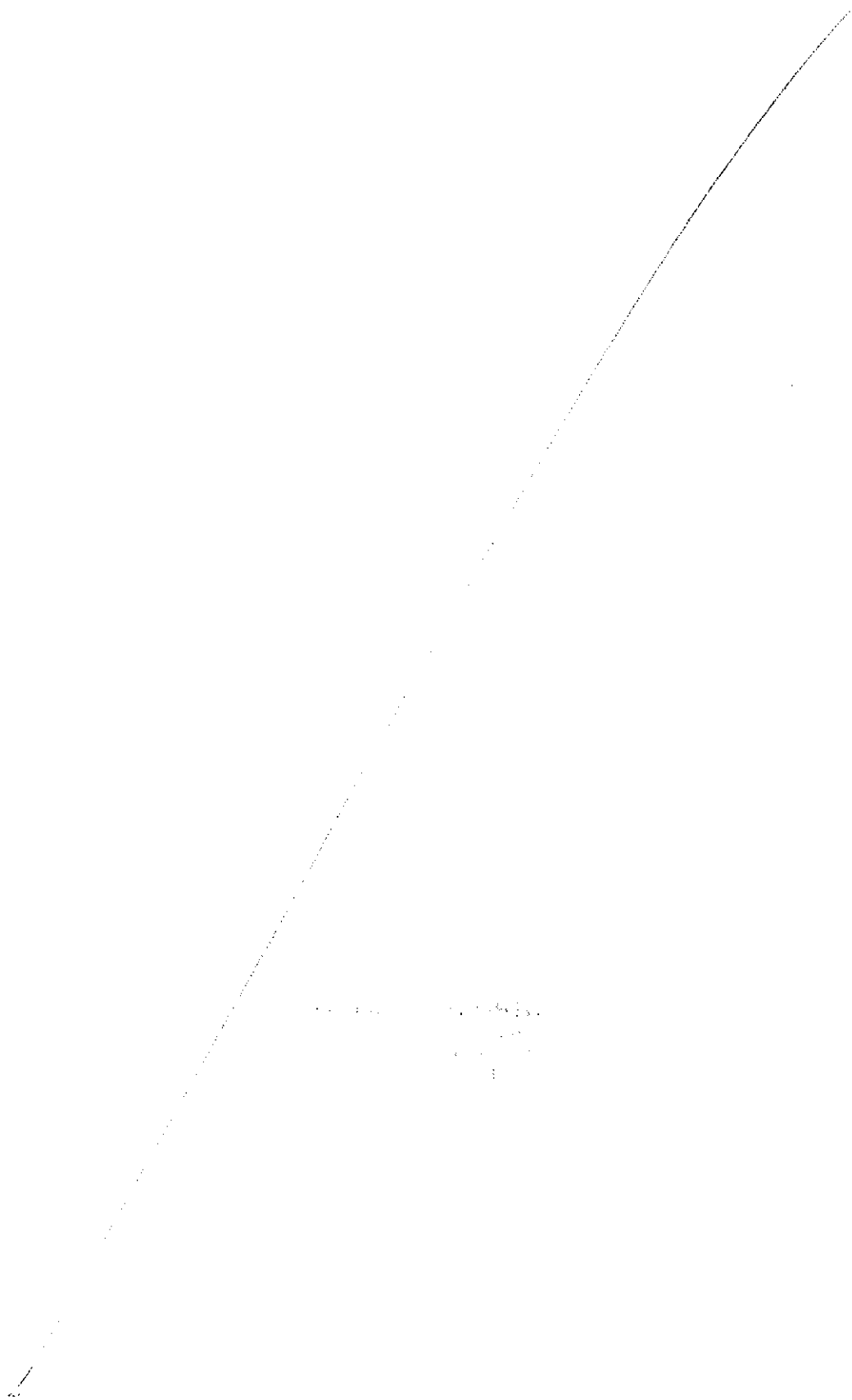


Figure 1: A graph showing a curve that starts at the origin (0,0) and increases monotonically, concave down. The curve passes through approximately (1, 0.5) and (2, 1.5). The x-axis is labeled 'x' and the y-axis is labeled 'y'.